



data numero di protocollo

U.A.P.P.C. VIII -11
 posizione

- Ai Presidenti delle Scuole
- Ai Direttori dei Dipartimenti Universitari
- Ai Direttori/Presidenti dei Centri di Ateneo/di Ricerca/di Servizio/ Interdipartimentali/Interuniversitari
- Al Direttore dell'Orto Botanico
- Al Direttore dell'Azienda Agraria e Zootecnica
- Al Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio
renata.picone@personalepec.unina.it
- Al Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
- Ai Direttori delle Biblioteche di Area
- Ai Dirigenti
- Ai Capi degli Uffici

LORO SEDI

e, p.c. Alla F.l.c. - C.G.I.L.
 flc-cgil@pec.unina.it
 napoli@pec.flcgil.it

Alla C.I.S.L.-Scuola
 nella persona del
 Sig. Luigi MASTANTUONO
 in qualità di suo delegato
 cisl@pec.unina.it

Alla Federazione U.I.L. SCUOLA RUA
 uil-rua@pec.unina.it
 pubblicoimpiego@pecert.uil.it

Alla Federazione Gilda Unams
 Dipartimento Università
 (FGU Gilda UNAMS)
 fgu-gilda-unams@pec.unina.it

Alla SNALS CONFESAL
 snalsconfsal@pec.unina.it

Al Coordinatore della RSU
 anielesp@pec.unina.it

All'Azienda Ospedaliera Universitaria
 Federico II
 aou.protocollo@pec.it

Oggetto: disposizioni connesse al Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 – ulteriore incremento permessi Legge n. 104/1992 e nuova disciplina congedo straordinario Covid19. ferie solidali ex art. 87 comma 4bis D.L. n. 18/2020 convertito con modifiche in L. n. 27/2020.

Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, è stato pubblicato il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio), contenente *“Misure urgenti in materia di*

salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". In particolare, si riportano, nel seguito, le disposizioni relative agli artt. 72 e 73 che prevedono una nuova disciplina del congedo straordinario introdotto dall'art. 25 D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori dipendenti del settore pubblico ed un incremento straordinario dei permessi retribuiti ex art. 33 Legge n. 104/92 e s.m.i. **anche per i mesi di maggio e giugno 2020.**

Tali disposizioni si applicano esclusivamente al personale inquadrato nelle categorie B, C, D ed EP ed ai collaboratori linguistici, in servizio presso le Ripartizioni, gli Uffici ad esse afferenti, i Dipartimenti Universitari, le Biblioteche di area, le Scuole e i Centri nonché al personale Dirigenziale. Esse non si applicano:

- a) al personale tecnico-amministrativo utilizzato anche dall'Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II" ed individuato nell'elenco allegato C al vigente Protocollo di intesa Università/Regione Campania;
- b) al personale di cui all'elenco allegato D al vigente Protocollo di intesa Università/Regione Campania, assunto dall'Università in categoria D ed EP, per conto dell'Azienda, per soli fini assistenziali, a totale carico del finanziamento regionale.

Ciò posto, **l'art. 73 del D.L. n. 19.05.2020, n. 34**, ha modificato l'art. 24 del D.L. n. 17.03.2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, nel modo che segue:

- al **comma 1**: "All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo le parole "aprile 2020" sono aggiunte le seguenti: "e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020";

- al **comma 2**: "Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 604,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265".

Con la modifica dell'art. 24 del D.L. n. 17.03.2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, sono stati, quindi, **riconosciuti ulteriori complessive dodici giornate da fruire nei mesi di maggio e giugno 2020.**

Considerato che le modalità di fruizione di detti permessi aggiuntivi sono (anche alla luce degli aggiornamenti pubblicati dall'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio di Ministri-Dipartimento, tramite il proprio sito web istituzionale <http://disabilita.governo.it/it/notizie/nuovo-coronavirus-domande-frequenti-sulle-misure-per-le-persone-con-disabilita/>) identiche a quelle di fruizione dei permessi aggiuntivi dei precedenti mesi di marzo ed aprile 2020, si rinvia, per le modalità di programmazione e fruizione degli stessi, alla precedente nota direttoriale prot. n. 29662 del 23.03.2020 consultabile sul sito web di Ateneo alla pagina <http://www.unina.it/ateneo/smart-working>. Solo in caso di difficoltà nella trasmissione della programmazione, il dipendente provvederà a comunicare all'Ufficio Assenze e Presenze Personale Contrattualizzato, tramite i medesimi indirizzi di posta elettronica specificati nella suddetta nota prot. n. 29662/2020, i giorni di permesso (sia quelli ordinari sia i 12 giorni aggiunti dall'art. 73 del D.L. n. 34/2020) che intende fruire nei mesi di maggio e giugno 2020. In tale occasione, dichiarerà di aver programmato con il proprio Responsabile di struttura/superiore gerarchico/Dirigente (al quale la comunicazione sarà inviata per conoscenza) i giorni ivi indicati.

L' **art. 72 del D.L. n. 19.05.2020, n. 34**, ha, tra l'altro, modificato i commi 1 e 6 dell'art. 23 del D.L. n. 17.03.2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, richiamati dal comma 1 del successivo art. 25 con il quale era stato introdotto un congedo straordinario Covid19, da cui si rileva quanto segue:

- per l'anno 2020 **a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni**, i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto a fruire, **per i figli di età non superiore ai 12 anni**, di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione

del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Il limite di età dei figli non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

- in aggiunta al congedo di cui sopra, i genitori lavoratori dipendenti con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Ciò posto, il personale tecnico-amministrativo e dirigente potrà fruire dei seguenti istituti:

a) congedo straordinario Covid19 per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa, fruibile nel periodo dal 5 marzo 2020 e sino al 31 luglio 2020 nella misura di **30 giorni complessivi, continuativi o frazionabili**. Detti giorni sono fruibili, in modalità alternativa, da entrambi i genitori. Tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari.

I beneficiari sono:

- 1) i genitori con figli di età non superiore ai 12 anni;
- 2) i genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;

b) ulteriore congedo straordinario Covid19 per il quale non sono previsti né la corresponsione di indennità né il riconoscimento di contribuzione figurativa e sono disposti il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro, fruibile in modalità alternativa, dai genitori lavoratori con figli minori di 16 anni, per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

In linea con le modifiche sopra riportate, questa Amministrazione sta provvedendo ad aggiornare il modulo di istanza UAPPC-CP19, scaricabile dal sito web di Ateneo dal link <http://www.unina.it/modulistica/assenze-e-presenze-personale-contrattualizzato>, che il personale interessato potrà utilizzare per richiedere i congedi straordinari di cui alla precedenti lettere a) e b), secondo le modalità definite con la precedente nota direttoriale prot. n. 29662 del 23.03.2020 a cui si rinvia.

Con l'occasione si fa, infine, presente che, in sede di conversione del Decreto- Legge 17 marzo 2020, n. 18, avvenuta con modificazione con la Legge 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110), è stato introdotto, all'art. 87, il comma 4bis il quale testualmente prevede che *"Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o ai diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva"*.

Per quanto sopra, il personale che intende cedere eventuali ferie residue relative all'anno 2019, potrà formalizzare, a mezzo pec, la propria decisione al proprio Responsabile di struttura/Dirigente/superiore gerarchico, al dipendente a cui intende cederle ed al Responsabile di struttura/Dirigente/ superiore gerarchico del dipendente ricevente. Detta pec sarà inviata, per

conoscenza, anche all'Ufficio Assenze e Presenze Personale Contrattualizzato all'indirizzo uappc@pec.unina.it per i necessari interventi nella procedura informatica di rilevazione delle assenze e delle presenze (Si.R.P.), ovvero la corrispondente riduzione delle ferie spettanti al dipendente cedente e l'attribuzione dei corrispondenti giorni di ferie solidali (codice Si.R.P. n. 203) al dipendente ricevente.

Sarà cura del Responsabile di struttura/Dirigente/ superiore gerarchico che riceve la predetta pec informare anche il proprio utente di struttura della procedura Si.R.P.

Inoltre, preso atto di quanto disposto dal citato comma 4bis dell'art. 87, **unicamente le ferie residue relative all'anno 2019 ricevute in cessione dovranno essere fruite, in deroga alle disposizioni interne di Ateneo, entro e non oltre il 30 settembre 2020.**

Per la fruizione delle ferie solidali, il dipendente utilizzerà il modulo UAPPC-IFS, scaricabile dal sito web di Ateneo dal link <http://www.unina.it/modulistica/assenze-e-presenze-personale-contrattualizzato>, e lo sottoporrà al proprio Responsabile di struttura/Dirigente/superiore gerarchico.

Si invita ad assicurare la massima diffusione tra tutto il personale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco BELLO

Ripartizione Risorse umane Personale contrattualizzato e
Trattamento pensionistico
Il Dirigente: *Dott.ssa Gabriella Formica*
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Assenze e Presenze Personale Contrattualizzato
Responsabile del procedimento:
Dott. Salvatore Pasquino, Capo dell'Ufficio
e-mail: uappc@unina.it
p.e.c.: uappc@pec.unina.it